II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1996

relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra

(96/300/Euratom, CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 238, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il secondo comma dell'articolo 101,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

vista l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che, durante la riunione tenutasi a Copenhagen nei giorni 21 e 22 giugno 1993, il Consiglio europeo ha espresso l'auspicio che altri programmi comunitari siano aperti ai paesi associati dell'Europa centrale, basandosi sui programmi a cui possono partecipare i paesi EFTA;

considerando che la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Repubblica slovacca,

DECIDONO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, firmato l'11 dicembre 1995.

Il testo del protocollo aggiuntivo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La posizione che la Comunità deve assumere in seno al consiglio di associazione viene stabilita di volta in volta dal Consiglio, su proposta della Commissione, conformemente alle disposizioni corrispondenti dei trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 4 del protocollo aggiuntivo a nome della Comunità europea. Il presidente della Commissione procede alla stessa notifica per la Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1996.

Per il Consiglio	*Per la Commissione*
Il Presidente	*Il Presidente*
S. AGNELLI	J. SANTER

(1) GU n. C 96 dell'1. 4. 1996.